

Formazione continua obbligatoria: i prossimi adempimenti per i Cdl

Al 31 dicembre termina il biennio formativo 2011- 2012, al 28 febbraio 2013 va presentata la dichiarazione che attesta l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Approssimandosi la conclusione del biennio formativo 2011-2012, fissata per il prossimo 31 dicembre 2012, si ritiene opportuno riepilogare di seguito i principali obblighi previsti dal Regolamento per la formazione continua obbligatoria.

Il Regolamento e la modulistica sono reperibili sul sito nazionale dei Consulenti del lavoro.

Adempimenti formali

Entro e non oltre il 28 febbraio 2013, ciascun consulente deve presentare alla segreteria del proprio Ordine, a mano, via posta certificata firmata digitalmente o tramite raccomandata A.R, una dichiarazione che attesti l'assolvimento dell'obbligo formativo in conformità al Regolamento.

Alla dichiarazione, compilata in ogni sua parte esclusivamente sul modello predisposto dal CNO, non dovranno essere allegati gli attestati di partecipazione o altri materiali comprovanti la formazione autocertificata. Tali documenti devono essere conservati dal consulente del lavoro per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data dell'autocertificazione, e presentati solo su richiesta del Consiglio, in occasione di eventuali successivi controlli.

Esoneri

I consulenti che avessero ottenuto l'esonero totale o parziale dall'obbligo di formazione per il triennio 2008-2010 a norma dell'articolo 10 del Regolamento, sono tenuti a presentare nuovamente la richiesta, anche per il biennio 2011-2012. Sono esentati dalla ripresentazione della domanda esclusivamente i consulenti già esonerati per raggiungimento del settantesimo anno di età.

Sanzioni disciplinari

Si rammenta che tanto la mancata/ritardata presentazione dell'autocertificazione, quanto e soprattutto la mancata o incompleta formazione, sono sanzionate con il provvedimento della CENSURA, come da Regolamento disciplinare. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 29 della Legge n° 12/79, "il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la **sospensione non inferiore ad un mese** se incorre in una nuova trasgressione".

Si ricorda infine che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua obbligatoria determina l'impossibilità, per il consulente del lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato e l'immediata sospensione di quelli già in essere.